

le mani nelle cose temporali con pienissima autorità, come dimostra fra gli altri divinamente l'autore dell'opuscolo *De regimine principum*, lib. III. cap. 11. e 13. o sia san Tommaso o altro, perchè il Bellarmino non nega assolutamente quell'opuscolo esser di san Tommaso, ma riferisce che alcuni ne dubitano, non senza causa, perchè in quell'opuscolo si racconta un'istoria, che successe dopo la morte di san Tommaso, e l'istesso Bellarmino dice, che può stare che quell'istoria sia stata inserita dipoi in quel libro da qualche altro; e però non si fermando in quella risposta che quel libro non sia di san Tommaso, ne aggiunge un'altra più soda, ed è di dichiarare una sentenza di quel libro con altre sentenze del medesimo libro. Ma non si può perdonare la temerità grande che usa questo autore, mentre parlando di sacri canoni, dice: So bene che alcuni citano oltre dei canoni, i quali come leggi umane in concorrenza delle divine non possono avere uguale autorità, dico, citao S. Tommaso ec. Questo è un gran disprezzo de' sacri canoni, quale non si è mai sentito in bocca di cattolici: perchè costui per quanto si vede, non si cura se la sua dottrina sia contraria a' sacri canoni o a quelli conforme, ma nè anco si degna rispondere a chi li propone, come se non avessero autorità alcuna: dipoi li chiamarli assolutamente leggi umane come se non fossero fatti con assistenza dello Spirito santo, è un parlare molto diversa da quello che usano i santi Padri, i quali sempre li chiamano sacri e santi, ed ispirati da Dio. Odi quello che dice san Leone scrivendo ad Anatolio: *Nimis hæc improba, nimissunt prava, quæ sacratissimis canonibus inventiuntur esse contraria*. E finalmente mentre dice, che i canoni in concorrenza delle leggi divine non possono avere uguale autorità, dimostra che i canoni in questa materia siano contrarii alle divine leggi, e però non si debbano stimare: il che è un riprendere non solo gli autori de' sacri canoni, come quelli che abbiano fatte leggi contrarie alle leggi di Dio, ma anco tutta la Chiesa, che rivedesse gli stessi canoni, come regole date dallo Spirito santo per mezzo de' sommi Pontefici o dei sacri concilii.

## AUTORE.

Per indebolire la forza di questa nostra proposizione, alcuni dicono, che Alessandro

*VI. Papa divis le Indie a're di Spagna e di Portogallo; perchè egli come vicario di Cristo ne era natural principe temporale; e che Leone III. diede l'impero d'occidente a Carlo Magno per l'estessa ragione. Ma s'ingannano costoro di gran lunga poichè Alessandro non come padrone, ma come giudice compromessario da essi re eletto per scoprire, e smorzare la fiamma delle discordie, per sentenza determinò, che i mari fossero divisi, e che l'armata dell'uno di quei mari, e l'armata dell'altro per l'altro mare navigasse, e che tutto quello che quivi acquistassero jure belli fosse di chi l'acquistava, secondo la divisione da lui fatta, come dicono gli istorici Leone III. È vero che essendo stato discacciato dalla sede dal popolo romano, essendovi stato rimesso da Carlo Magno, fece che il popolo lo gridasse imperatore, come dice il Platina il qual fatto ora gli istorici attribuiscono al popolo romano, che vedendo esser d'a Greci l'impero mal governato, elesse jure antiquo un altro imperatore. Ora dicono, che essendo Carlo padrone dello Stato co. prò il titolo da Irene e Niceforo imperatore. Ora che Irene e Niceforo si contenterono di quella divisione, in somma sia quello che si voglia, è certo che il Papa, il quale era stato discacciato dalla sede nè possedeva cosa alcuna, non diede l'impero d'occidente a Carlo, il quale già l'aveva et jure belli ne era padrone.*

## RISPOSTA.

Siccome la proposizione non è a proposito, così nè anco le ragioni pro e contra: però solo mi tratterò in scoprire gli errori di questo nuovo teologo. Dice dunque che Alessandro Sesto divis le mare a're di Spagna e di Portogallo e che determinò che tutto quello che acquistassero *Jure belli* fosse loro, dove se per quella parola, *Jure belli*, intende la guerra giusta, che presuppone l'ingiuria ricevuta da quelli, a cui si muove la guerra come dichiara s. Agostino nel lib. delle Quistioni sopra il lib. di Giosuè alla quist. 10. dice bene; ma se intende che si possa far guerra agl'infideli Indiani, quando non danno fastidio a' Cristiani, solo per conquistar paesi, non dice bene, e parla contra tutti i migliori Teologi, come il card. Gaetano nel Commentario della Seconda *Secunda* q. 66. art. 8. e il Soto nel 5. *De justitia et jure* q. 3. art. 5. e nel 4. delle Sentenze dist. 5. q. 1. art. 10. e il Vittoria nella seconda

*Lezione de jure belli*. I quali dicono, che gl'infideli Indiani sono veripadroni de' paesi loro: perchè come insegna s. Tommaso 2. 2. q. 10. art. 10. la fede e la grazia non distrugge la natura, e però non toglie il dominio giusto che hanno gli uomini prima di ricevere la fede, nè è lecito andare alla conquista delle provincie, come si va alla caccia degli animali senza ragione. Onde il Soto dice, che papa Alessandro VI. non dono le Indie a're di Castiglia e Portogallo; ma che loro concesse, che andando predicatori in nuovi paesi, mandassero essi gente armata, che difendessero così i predicatori, come anco i nuovi cristiani. Ed anco si può aggiungere, che papa Alessandro come capo della cristianità, vedendo il pericolo di guerra fra principi cristiani per conto del traffico con gl'Indiani, volle che il re di Castiglia navigasse solo alle Indie occidentali, ed il re di Portogallo alle Indie orientali. Tocca poi l'autore la transazione dell'impero, che fece papa Leone terzo, e sapendo bene la controversia, che è di questa materia fra Mattia Illirico eretico luterano ed il Bellarmino gli è paruto (come sempre si attacca al peggio) seguitare gli errori dell'eretico; e così dice che Carlo Magno ebbe l'impero dal popolo romano, ovvero che comprò il titolo da Irene e Niceforo imperatore, ovvero che Irene e Niceforo si contenterono della divisione dell'impero: ed in somma dice esser certo, che il Papa non diede l'impero dell'occidente a Carlo Magno. E pure il Bellarmino prova con l'autorità di trentatre istorici, di dieci imperatori, di tutti gli elettori dell'impero, di sette sommi Pontefici, e con ragioni evidenti, esaminando tutti i titoli dell'acquisto d'un impero che Carlo Magno ebbe l'impero da papa Leone terzo sommo Pontefice, onde l'opinione dell'Illirico e di questo nuovo Teologo, si può chiamare eresia in istoria e temerità in teologia, poichè ripugna a tutti gl'istorici ed a' sacri canoni, e per lasciare gli altri luoghi Innocenzo terzo nel cap. *Venerabilem, de elect.* dice così: *Romanum imperium in personam magnifici Caroli sedes Apostolica a Græcis transtulit ad Germanos.* E Clemente V. insieme col concilio generale Viennese, nella Clementina che comincia *Romani Pontifices* ripete il medesimo. Come dunque non è temerario chi contraddice a due sommi Pontefici, e ad un concilio generale? Nè è vero che Platina dica il contrario, perchè solo dice, che il papa per decre-

to, e preghiere del popolo romano, creò Carlo imperatore. Volendo dire, che il popolo decreto che si pregasse il papa, acciò si contentasse di far Carlo imperatore. Nè può essere che Carlo *jure belli* acquistasse l'impero romano, poichè mai fece guerra co' Romani. Meno è vero, che comprasse il titolo da Irene o Niceforo, perchè queste sono finzioni di Mattia Illirico, senza fondamento nessuno. Meno può esser vero, che Carlo avesse l'impero dal popolo romano, perchè mai ebbe il popolo nè il senato questa potestà: e tutti gl' imperatori antichi furono eletti dall' esercito o dall'imperatore precedente. E però Massimo e Balbino, che furono eletti dal senato tosto furono uccisi da' soldati, i quali si sdegnarono di accettare l'imperatore dal senato, come riferisce Erodiano nell'ottavo libro della sua istoria. E però dice san Girolamo nell'epistola 85. ad Evagrio che gli imperatori erano eletti dall'esercito. Finalmente non osta che papa Leone non possedesse l'impero quando ne investì Carlo Magno; perchè non gli diede il possesso, ma il titolo e la ragione, per mezzo della quale veniva ad essere legitimo principe de' paesi che solevano governare gl'imperatori occidentali, ed avere la dignità e la prerogativa che avevano i suddetti imperatori. E per far questo non occorreva, che il papa possedesse l'impero, ma bastava, che fosse papa, e per conseguenza avesse la potestà apostolica, la quale in caso che ciò sia utile o necessario al cristianesimo, può disporre de' regni, e degl'imperi de' cristiani, come più e più volte i sommi Pontefici hanno fatto.

## QUARTA PROPOSIZIONE DELL'AUTORE.

*L'autorità promessa da Cristo nostro Salvatore a san Pietro sotto la metafora delle chiavi, è meramente spirituale: Tibi dabo claves regni colorum, non dice regni terrarum. E la ragione insegna quello, che nell'imo della Chiesa si legge: Non eripit mortalia, qui regna dat coelestia. Periochè il regno temporale, e la monarchia in che maniera si dovesse governare, già era stato fondato dal principio del mondo per l'autorità del gran monarca dell'universo Dio. Di maniera che Cristo Salvatore nostro non fondò la monarchia temporale. Resta dunque che fondasse la spirituale: il che chiaramente si vede in*

*S. Giovanni nel cap. xx. dove che avendo detto : Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra, ad ogni modo la dà agli Apostoli insieme con san Pietro limitata : Insufflavit in eos et dixit, accipite Spiritum sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis et quorum retinueritis retenta sunt. Dove e dall'atto che Cristo fa, ed dalle parole che dice, si cava, che l'autorità del sommo Pontefice è spirituale, Et super peccata; e sopra l'anime solamente, secondo le parole di quell'orazione della Chiesa a san Pietro : Qui beato Petro potestatem animas ligandi atque solvendi tradidisti. La quale è limitata come ho detto, anzi la autorità di scomunicare data all'istesso san Pietro è condizionata Matt. XVIII. Si peccaverit in te frater tuus et Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, et publicanus. Nel qual luogo il Salvatore dà l'autorità di scomunicare, ma supposto il peccato e l'ostinazione nel peccato.*

## RISPOSTA.

Questo autore va tanto sminuendo la potestà del sommo Pontefice, che si rende sospetto di credere che il Papa sia un semplice Sacerdote o curato, che non abbia giurisdizione alcuna, nè possa fare altro che esortare all'osservanza della legge di Dio come fanno i predicatori, battezzare e confessare, come fanno i curati, e così pare che voglia rinnovare l'eresia de' Valdenses, di Wicleffo, di Marsilio, di Padova e di Giovanni Hus, quale oggi è abbracciata da tutti gli eretici moderni. Ma veniamo alle sue parole. Primo dice, che la potestà del sommo Pontefice è meramente spirituale : a che serve quel meramente? non bastava dire, è spirituale? non era meglio dire è principalmente spirituale? Il Navarro che tu tanto esalti ed esorti a leggere nel cap. Novt. de iudiciis, e dici essere fondatissimo dottore, dice bene, che la potestà del Papa non è meramente temporale, ma non dice, che sia meramente spirituale, come se non potesse in modo alcuno intrametterli nella disposizione delle cose temporali. Anzi dice, che è una potestà eminentissima, la quale essendo in sé spirituale e per conseguenza superiore alla temporale, può e deve drizzare la temporale quando devia, come si è detto di sopra. Nè osta che Cristo abbia detto : Tibi dabo claves regni caelorum, e non abbia detto : Tibi dabo claves regni terrarum, nè anco quella della Chiesa, Nè an

*eripit mortalia, qui regna dat caelestia : e che la monarchia temporale già era fondata. Perchè questo vuol dire, che il regno di Cristo, del quale san Pietro ebbe le chiavi, non è un regno temporale, che non si può acquistare senza che un'altro lo perda, ma è un regno che governa tutti i popoli senza torre il dominio a quelli che l'hanno giustamente, altrimenti potresti dire, che nè anco Iddio ha potestà sopra le cose temporali, poichè Non eripit mortalia, qui regna dat caelestia. Dice in secondo luogo che Cristo diede agli Apostoli ed a san Pietro la potestà limitata, cioè sopra il precetto, perchè in san Giovanni al xx. Insufflavit, et dixit, accipite Spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis. Questa è appunto l'eresia di coloro, che tolgono al Papa ed alla Chiesa ogni giurisdizione. La quale eresia si condanna con le parole dell'istesso Cristo nell'istesso luogo, poco avanti alle parole citate, perciocchè prima di dire : Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis disse : Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. Nelle quali parole diede una potestà assoluta ed illimitata di governar la Chiesa in luogo suo, e però dicono i Teologi, che in queste parole gli diede la potestà della giurisdizione, ed in quell'altre la potestà dell'ordine, e quando poi disse nel capitolo seguente a san Pietro : Pasce oves meas, certo è che non restrinse la potestà all'assoluzione de' peccati, ma diede potestà amplissima di governare e reggere tutta la Chiesa : perchè quella parola : Pasce, è la medesima in lingua Greca, nella quale scrisse san Giovanni che è quella del cap. xix. dell'Apocalisse : Et ipse reget vos in virga ferrea; e quella di Michea al II. cap. voltata da' settanta interpreti : Ex te mihi exiet dux, qui regat populum meum Israel. Si che secondo il modo di parlare della Scrittura, il fare san Pietro pastore, fu farlo rettore e governatore e principe di tutta la Chiesa. E quando gli disse in s. Matteo al xvi. Quodcumque solveris, et quodcumque ligaveris, non restrinse la potestà a peccati, nè anco alle persone, perchè non disse : Quodcumque solveris, vel ligaveris, sed quodcumque volendo esprimere una potestà universale di legare, e sciogliere, cioè di comandare e far leggi, ed anco di dispensare e rilasciare, secondo che fosse bisogno, per guidare ed introdurre i fedeli nel regno del cielo, avendo pienissima autorità di ordinare a tutti quello che avessero da credere ed*

operare, a levare tutti gl' impedimenti che potessero attraversarsi nella strada della salute, come più a lungo abbiamo dimostrato nel primo libro, de Pontefice. Dice in terzo luogo che il Papa ha potestà sopra le anime solamente, e lo cava da quell'orazione, Deus, qui beato Petro animas ligandi, atque solvendi potestatem tradidisti. Se questa ragione è buona, anco i principi secolari non avranno potestà se non sopra le anime, perchè san Paolo dice : Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Onde questo autore ovvero è troppo semplice, non considerando che nelle Scritture l'anima si piglia per tutto l'uomo ovvero vuole ingannare i semplici con le parole di santa Chiesa malamente intese. E forse la divina provvidenza per tor via simili inganni, ha ispirato a riformatori del Breviario, che togliessero da quell'orazione la parola Animas come anticamente non ci era, nè ci doveva essere, poichè l'orazione fu formata dalle parole dell'Evangelo : Quodcumque ligaveris, et quodcumque solveris. Dice in ultimo che la potestà di scomunicare è condizionata, presupponendo il peccato e l'ostinazione nel peccato. La qual dottrina è nuova e falsa. Nè potrà addursi autore alcuno che dica una simil cosa. Vero è che si presuppone il peccato : perchè essendo la scomunica una pena, anzi gravissima pena non si può giustamente dare senza colpa, e colpa gravissima, cioè peccato mortale. E anche vero che si presuppone la disobbedienza o vogliamo dire contumacia e non basta qualsivoglia peccato per scomunicare, se non vi si aggiugne la contumacia : perchè il Signore disse : Si Ecclesiam non audierit. Onde non si può scomunicare uno, perchè sia ladro o adultero, se prima non sia ammonito, ed egli ricusi di obbedire. Ma cosa molto diversa è l'ostinazione dalla disobbedienza, perchè può essere che uno sia ostinato in un peccato, del quale, non sia stato mai avvisato dalla Chiesa, e questo tale, benchè ostinato non si può scomunicare : e per lo contrario può essere che uno sia disobbediente e può scomunicarsi, ancorchè non sia ostinato poi nella disobbedienza, e le parole del Signore, Si Ecclesiam non audierit, significano disobbedienza, non ostinazione, parlando propriamente. Nè occorre che io mi affatichi in provare questo che dico, poichè ne sono pieni gli autori e l'avversario non ha provato il suo detto, se non con un'autorità mal intesa.

## QUINTA PROPOSIZIONE DELL'AUTORE.

*L'essere le persone, ed i beni Ecclesiastici esenti dalla potestà del principe secolare, sebbene alcuni non so che fondamento tengono che sia de jure divino, tuttavolta la contraria opinione, cioè che sia solamente de jure humano, e migliore, e più conforme alla sacra e divina Scrittura a' detti de' santi Padri ed all'istorie.*

## RISPOSTA.

Se questo autore portasse niente di riverenza alla santa Chiesa, non direbbe mai così liberamente ed assolutamente, che le persone ed i beni Ecclesiastici abbiano l'essenza solo de jure humano. Perchè il Concilio generale Tridentino, nell'ultima sessione al cap. 20. dice chiaramente, che la immunità della Chiesa e delle persone Ecclesiastiche, è stata istituita per ordinazione divina e per decreti Ecclesiastici. Ora chi è quel cristiano che abbia ardire di opporsi ad un tale e tanta autorità? nè questa autorità è sola, perchè prima il concilio Coloniese nella parte 9. al cap. 20. dichiarò l'istesso con queste parole : l'immunità Ecclesiastica è cosa antichissima ed è stata introdotta Jure pariter divino, et humano. E nel concilio Lateranense sotto Leone X. nella 9. sess. si legge così : nè per ragione divina, nè per ragione umana i laici hanno potestà alcuna sopra delle persone Ecclesiastiche. Le quali parole sono propriamente contrarie alle parole di questo autore, che dice, i principi laici De jure divino aver potestà sopra delle persone Ecclesiastiche. Onde si vede la temerità troppo grande di questo nuovo Golia, che ardisce opporsi alle squadre dell'esercito di Dio che è il concilio universale. E prima di questi concilii scrisse Bonifacio Papa nel cap. Quamquam de censibus, come di cosa notoria e da tutti ricevuta, che le persone e beni della Chiesa sono liberi dalla potestà secolare Jure divino. E prima di questo Pontefice Giovanni VIII. come riferisce Graziano dist. 96. can. Si imperator, scrisse, che l'onnipotente Dio aveva ordinato, che i Sacerdoti ed altri chierici non fossero ordinati, nè giudicati dalle potestà secolari, ma solo da Pontefici. E quello che dice questo Pontefice delle persone, disse molto prima delle robe

della Chiesa Papa Simmaco, insieme con tutto il concilio terzo Romano, celebrato alla sua presenza. E questo è conforme alle Scritture sante: perchè noi leggiamo nel Genesi al cap. XVII. che Giuseppe Patriarca, essendo come vicario generale del re Faraone, fece esenti i Sacerdoti da quei pesi che sopportava il resto del popolo. E nel primo di Esdra al cap. VII. leggiamo, che Artaserse re di Persia fece esenti similmente i Sacerdoti Ebrei; perchè il lume naturale, che è da Dio immediatamente, dimostra che così conviene. Onde Alessandro III. Papa nel concilio Lateranese disse quella bella sentenza: Non è decente che la Chiesa di Dio sia meno libera al tempo de' principi cristiani, che si fosse al tempo di Faraone, cap. *Non minus de immunit. Eccles.* Ma vediamo come prova la sua proposizione questo autore, il quale dice, che la sentenza di quelli che tengono che l'esenzione delle persone e robe Ecclesiastiche, è solamente *De jure humano*, è più conforme alle Scritture sante, a' santi dottori ed all'istorie.

## AUTORE.

*Perchè oltre quello che abbiamo detto nella prima proposizione, che i sacerdoti nell'antica legge erano soggetti al principe secolare: oltre che Salomone privò Abiatar del sommo sacerdozio degli Ebrei, come si legge nel III. libro dei re nel cap. 2. Nel tempo della primitiva Chiesa insino a Giustiniano imperatore non si legge in jure, privilegio alcuno di esenzione fatta agli Ecclesiastici.*

## RISPOSTA.

E noi confutando la prima proposizione abbiamo dimostrato, che nella antica legge i sacerdoti e leviti erano soggetti al principe Ecclesiastico: e perchè l'autore aveva detto, che Mosè era principe politico, al quale eran soggetti i sacerdoti, noi abbiamo provato con testimoni delle Scritture e dei santi Padri, che Mosè era sommo sacerdote. E a quell'esempio di Salomone si può rispondere, che Salomone fece quello come ministro della divina volontà, che già aveva pre-detto, di far cessare la posterità di Eli, e

così soggiunge la Scrittura: *Ut impleretur sermo Domini, quem locutus est super domum Heli in Silo.* Oltre che i fatti de' principi non sono leggi. Ma che prima di Giustiniano non fosse nella Chiesa privilegio di esenzione è falso manifestamente: perchè Costantino imperatore, che fu più di dugento anni prima di Giustiniano ed il primo imperatore, che chiaramente facesse professione di cristiano, dichiarò subito gli Ecclesiastici liberi da' pesi comuni della repubblica come si legge nell'epistola di esso Costantino *Ad Avilinum*, quale è riferita da Eusebio nel lib. x. al cap. 7. dell'istoria Ecclesiastica, ed oltre questo privilegio di Costantino ci sono molti altri nel codice Teodosiano d' imperatori più antichi di Giustiniano; come riferisce il tuo Covarruvia nel cap. 31. delle quistioni pratiche da te citate.

## AUTORE.

*San Paolo disse: Ad tribunal Caesaris sto, Caesarem appello: e per lasciare gli altri infiniti esempi, si legge nella vita di Ottone I. imperatore Cristianissimo, che depose, auctoritate propria Giovanni Papa XII. perchè era un uomo pessimo.*

## RISPOSTA.

A questo argomento, che fu proposto anticamente da certi eretici, risponde bene il card. de Turrecremata, nel lib. II. al cap. 96. della Somma, che s. Paolo fu costretto appellare a Cesare, e riconoscerlo per suo giudice *De facto*, non *De jure*: perchè allora non era conosciuta, nè creduta la potestà di san Pietro, e però se san Paolo avesse voluto dire, che non conosceva altro giudice, che il vicario di Cristo, avrebbe fatto ridere i Giudei dai quali era accusato, ed i Gentili da' quali era giudicato, e così dice egli stesso, *Coactus sum appellare Caesarem.* Quanto all'istoria di Papa Giovanni ed Ottone imperatore, due falsità ed errori si contengono in queste poche parole: perchè primariamente quelle due parole, *Auctoritate propria*, sono falsissime *De facto et De jure*: dico *De facto*, perchè Ottone sapendo che non poteva esso, come laico, giudicare un Ecclesiastico, ricercò dal concilio che in Roma era congregato, che determinasse quello che si avesse da fare, *Sancta Synodus quid decernat, edicet.*

Così parlò Ottone al concilio: dunque non depose Ottone il sommo Pontefice *Auctoritate propria*, ma auctoritate *Concilii*. Dico *De jure*, perchè non si troverà in nessun'autore cattolico, che il Papa possa esser deposto dall'imperatore: ma sebbene l'imperatore dal Papa, come Ottone IV. fu deposto da Innocenzo III. e Federico II. da Innocenzo IV. e molto prima Enrico IV. da Gregorio VII. si che l'autore in questa sua opinione non ha altri compagni che Eretici antichi e moderni, ed in particolare Marsilio di Padova, come testifica il card. Turrecremata nel lib. IV. della Somma parte 2. cap. 37. Ma nè anco dal concilio può essere giudicato il Papa, se non in caso di eresia, nel che tutti i cattolici convengono, e questo è il secondo errore dell'autore, perchè Papa Giovanni XII. non fu incolpato di eresia, ma solo di mala vita: onde non poteva esser giudicato, e quel concilio, che depose Papa Giovanni XII. non fu concilio legittimo, ma conciliabolo, scismatico ed acefalo: e però poco dipoi fu abrogato e cassato. Legga chi vuole sapere questa istoria il decimo tomo del signor card. Baronio, o per più brevità l'addizione di Onofrio al Platina.

## AUTORE.

*E se la esenzione è De jure divino, perchè Papa Adriano I. vuole che Carlo Magno abbia l'autorità di eleggere il Romano Pontefice, nel cap. Hadrianus, il che fece ancora Leone VIII. a favore di Ottone primo, come si legge nell'istessa distinzione, che è la 63. can. in Synodo.*

## RISPOSTA.

Molto mi maraviglio della sottigliezza di questo argomento. Che ha da fare l'esenzione degli Ecclesiastici, con la nomina della persona al pontificato? Dunque oggi non sono esenti gli Ecclesiastici in Francia, perchè il re nomina le persone alle chiese vacanti? E dovunque sono *Jus patronati*, perchè i padroni che sono pe' più laici, *Habent jus nominandi*, è perduta l'esenzione? Ebbe dunque per un tempo l'imperatore Carlo per privilegio del Papa di poter nominare alcuno al pontificato, quando era Sede vacante, ma non per questo dava l'imperatore al Papa

T. X. VIII.

alcuna autorità, nè anco poteva levargliela o sminuirgliela; essendo che come si è detto di sopra, alla persona nominata, o altrimenti canonicamente eletta, Iddio stesce dà la potestà pontificale, per la quale quella persona *Jure divino*, diventa superiore, capo, e pastore di tutti i cristiani o principi o privati che siano. Del privilegio dato da Papa Leone all'imperatore Ottone si potrebbe dire il medesimo, quando quel privilegio non fosse stato vano e senza effetto. E questo si è detto, posto che fosse vero quello che scrive il Graziano nei canoni citati, *Hadrianus ed in Synodo*. Ma il nostro illustrissimo e dottissimo card. Baronio nel tomo IX. degli Annali, pag. 323. dimostra con chiari documenti, che il Graziano si è ingannato, e che non fu mai dato tal privilegio agli imperatori di eleggere il sommo Pontefice. E così tutto l'argomento, dello avversario va per terra avendo la conseguenza mala, e l'antecedente falso.

## AUTORE.

*Questa dottrina non solamente è di san Paolo, come ho provato nella prima proposizione, ma ancora di san Giovanni Crisostomo, di san Tommaso d'Aquino, di Soto prestantissimo Teologo nella dist. 23. del. IV. libro delle Sentenze, di Covarruvia: nel cap. 31. Practicarum questionum; il quale cita a suo favore Innocenzo III. Papa. Alciato, Ferrarese, Medina, ed altri: e questi due dottori, cioè Soto e Covarruvia, si devono in questo particolare molt' stimare, per avere scritto l'uno e l'altro dopo il Concilio di Trento.*

## RISPOSTA.

San Paolo e s. Gio. Crisostomo non parlano di esenzione di Ecclesiastici, ma solo insegnano, che ogni uomo è obbligato di obbidire a' suoi superiori come si è detto di sopra. S. Tommaso non nega l'esenzione esser *De jure divino*, sebbene afferma essere *De jure humano*; perchè può essere, anzi è *De jure divino, et humano*, come dicono i sacri canoni. Il Soto se nega l'esenzione essere *De jure divino* strettamente, tuttavia dice esser conforme alla ragione naturale ed aggiunge che nessun principe, e nè anco tutti i principi insieme possono derogare a questa esenzione: onde chiaramente la dottrina del

4

Soto è contraria a' fatti de' signori Veneziani i quali ardiscono in tanti modi violare la suddetta immunità, come se stesse in mano loro di derogarli quando gli piace. Nè è vero, che il Soto abbia scritto dopo il concilio di Trento, perchè sebbene ci si ritrovò alle prime sessioni celebrate sotto Paolo terzo, tuttavia morì prima che il concilio si finisse, e così non vide quell'ultimo decreto dove si dichiara, che l'immunità delle chiese e delle persone Ecclesiastiche, sia stata introdotta per divina ordinazione, che se l'avesse visto non gli avrebbe in modo alcuno contraddetto. Il Covarruvia come di sopra si è toccato, si è sempre dimostrato troppo parziale per la giurisdizione regia: ma nondimeno anco esso insegna, che il sommo Pontefice ha potuto giustamente liberare gli Ecclesiastici dalla potestà secolare, e che nessun principe, eziandio sommo, può derogare a questa immunità. Per lo che si vede, che anco il Covarruvia condanna i fatti de' signori Veneziani: onde l'autore non sa quello che si dica, mentre avvertisce questi due autori dover esser molto stimati. Finalmente non è da passare sotto silenzio quello che l'autore dice, che Covarruvia allega per la sua opinione l'autorità d'Innocenzo terzo. Perchè in questo luogo si hanno da notare due errori: uno dell'autore e l'altro del Covarruvia. Erra l'autore, perchè Covarruvia non ha mai citato per sè Innocenzo terzo, che ben sapeva che gli era contrario. Il Covarruvia erra, perchè allega per la sua opinione Innocenzo quarto nel commentario sopra il cap. 2. *De majorit. et obedient.* e pure Innocenzo quarto in quell'istesso luogo dice, che l'esenzione fatta dal sommo Pontefice con consenso dell'imperatore non è piena, e però bisogna confessare, che da Dio stesso gli Ecclesiastici sono stati fatti esenti dalla potestà de' principi secolari. Come poteva Innocenzo IV. più chiaramente dire, che l'esenzione degli Ecclesiastici sia *De jure divino?* e pure il Covarruvia ardisce dire, che Innocenzo IV. nega la suddetta esenzione esser *De jure divino.* Onde il Panormitano sopra il cap. *Nimis de jurejurando*, riferisce, che Innocenzo IV. tiene l'esenzione degli Ecclesiastici esser *De jure divino.* Ecco dunque di quanti errori sono piene quelle poche parole dell'autore, il quale non contento di avere allegato il Soto, e il Covarruvia, soggiunge anco le loro prove con queste parole.

## AUTORE.

*E la loro dimostrazione è efficacissima, perchè oltre l'autorità affermativa di s. Paolo, di s. Giovanni Crisostomo, di san Tommaso, oltre l'usanza della primitiva Chiesa, apportano ancora due argomenti negativi efficacissimi, cioè se i Chierici ed i beni Ecclesiastici sono esenti de Jure divino, dove si legge questo Jus? in qual Evangelo, in quale epistola Apostolica, in qual libro del nuovo Testamento ossia ancora del Vecchio? L'altro argomento si è, che non principe secolare Cristiano avendo la mira alla quiete ed al buon governo del suo stato guarda a questo, ma lascia godere agli Ecclesiastici quelle esenzioni che gli pare, et quelle che non gli pare, non permette che lei godano. E sebbene alcun per legge umana intendono il canone: tuttavia per quanto si cava dalla dottrina della prima proposizione si deve intendere il privilegio del principe e la consuetudine da esso principe dissimulata; o il canone ricevuto, il quale non è sopra Jus divinum. In maniera che avendo il principe secolare la potestà sopra di tutti gli suoi sudditi De jure divino: non so come possa questa potestà essergli o sminuita o tolta dal canone, il quale Est jus humanum: per la regola comune de' legisti che Quotiescumque concurrunt duo jura, minus debet cedere majori.*

## RISPOSTA.

Alle ragioni affermative già si è risposto, nè occorreva ripetere tante volte il medesimo, per far grosso il libro. Alla prima ragione negativa si risponde, che molti autori cattolici hanno pienamente trattato questa materia tanto Teologi, come canonisti, e nei libri loro si devono cercare i fondamenti della sentenza loro. E noi di sopra brevemente abbiamo accennato alcuni luoghi del Testamento vecchio e nuovo, come è quello del Genesi al XLVII. e quell'altro del primo di Esdra al VII. e dell'Evangelio di s. Matteo al VII. *Ergo liberi sunt filii*, dove per figlioli s'intendono gli Ecclesiastici, secondo l'esposizione di san Girolamo, e sant'Agostino. Nè solo s'intende per Jus divino la Scrittura santa, ma anco il lume naturale, o vogliamo dire la ragione e legge naturale: e così dice Giovanni Driedone nel primo li-

bro *De libertate christiana* cap. 9. che l'esenzione degli Ecclesiastici è *De jure divino*, perchè viene insegnata e dettata dalla ragione e lume naturale, perchè ognuno naturalmente intende che le persone e robe consacrate a Dio, sono proprie di Dio; e però non è ragione che sopra di quelle abbiano potestà i principi secolari, e che questo sia un lume naturale, si può conoscere da questo, che in tutte le religioni così vere, come false, si è osservata questa legge di esenzione. Così leggiamo nell'Esodo al cap. XXX. e ne' Numeri al primo, che appresso gli Ebrei, i leviti erano esenti; e nel Genesi al cap. XLVII. che appresso gli Egizi i sacerdoti erano esenti, e nel II. libro dell'Economica di Aristotele, che appresso i Greci, i sacerdoti erano esenti: ed il medesimo di altri Gentili si legge appresso Cesare nel libro VI. *De Bello Gallico*, ed appresso Plutarco nella vita di Camilo, ed appresso altri autori che si lasciano per brevità. Alla seconda ragione negativa, si risponde, che quella ragione non si legge nel Soto, nè anco nel Covarruvia, ma l'autore se l'ha figurata nel proprio cervello, nè è ragione, ma calunnia contro tutti i principi; come se tutti fossero Machiavellisti e concedessero o togliessero l'esenzione ai chierici, secondo che fosse utile o disutile alla ragione di Stato. Ma noi sappiamo che nella Chiesa di Dio vi sono molti principi religiosi e pii, e che temono Dio, come devono. Ma quando fosse vero, il che non si concede, che molti principi non permettessero l'esenzione se non quanto è utile alla ragione di Stato; che modo di argomentare sarebbe questo? Molti principi non permettono l'esenzione, dunque non è *De jure divino?* il che è tanto, quanto se dicesse, moltissimi cristiani rubano, adulterano, dicono falsi testimoni, dunque non sono *De jure divino* i comandamenti *Non furaberis, non mœchaberis, non falsum testimonium dices.* Bisognava provare che quei principi, che non permettono l'esenzione, se non quanto li pare, facciano bene o non facciano male: e allora si poteva concludere non essere *de jure divino*; ma dal semplice fatto o per dir meglio dalla semplice prevaricazione di una legge non si può raccorre che non sia *De jure divino* quella legge. Quel discorso poi dell'autore intorno al Jus umano, se sia Jus canonico o privilegio de' principi o consuetudine, è del tutto vano, perchè l'esenzione degli Ecclesiastici, oltre al Jus di-

vino, è *De jure humano* in tutti i modi perchè si trovano di questa esenzione molti canoni, molte leggi civili ed una lunghissima consuetudine; e questo non lo può negare se non chi non ha niente letto. Finalmente quella conclusione che al principe secolare non possa esser tolta o sminuita la potestà sopra degli Ecclesiastici, per qualsivoglia canone, poichè il canone è *De jure humano*, e la potestà del principe è *De jure divino*: è una conclusione falsa, e raccolta da falso principio, e repugnante a tutti i dottori cattolici, tanto Teologi quanto canonisti; che sia falsa conclusione è manifesto perchè è contraria a moltissimi decreti de' concilii e de' sommi Pontefici, ed all'istesse leggi imperiali ed al lume naturale, come di sopra si è mostrato. Che sia raccolta da falso principio si è provato nella risposta data alla prima proposizione dove si è dichiarato come al potestà de' principi sopra de' laici non è *De jure divino* onde molto meno sopra de' chierici è *De jure divino*. Che finalmente questa ragione sia contro tutti i dottori cattolici, così Teologi come canonisti, si vede chiaro, perchè il Soto ed il Covarruvia, che sono i principali fra quelli che vogliono l'esenzione degli Ecclesiastici non essere *De jure divino*, scrivono che il sommo Pontefice ha potuto fare esenti gli Ecclesiastici e che tutti i principi sono obbligati a riconoscere questa esenzione, e che nessuno di loro nè tutti insieme la possono torre o sminuire. E questo lo dicono ne' luoghi stessi che questo autore ha allegati. D'onde seguita, che questo autore ha insegnato a' Veneziani una dottrina nuova, erronea, scandalosa, scismatica e sediziosa: e se pur voglia dire che non sia nuova, non troverà altri autore e compagni che eretici e scismatici ed in particolare fra Pietro Martire Luterano, il quale scrivendo sopra l'epistola ad Romanos, e dichiarando il cap. XIV. dice appunto quell'istesso che scrive qua il nostro avversario.

## SESTA PROPOSIZIONE DELL'AUTORE.

*Mentre che il principe di Venezia legittimo e natural signore del suo Stato, il quale non ha mai conosciuto altro superiore In temporalibus, eccetto Dio fa legge sopra i beni Ecclesiastici, che sono sotto il suo dominio, e punisce le persone Ecclesiastiche ne' casi gravi ed atroci, e dispone sopra i beni non ancora pas-*

sati agli Ecclesiastici, per l'autorità che ha immediatamente da Dio, dello quale non si è mai spogliato, o per privilegio concesso o per canone ricevuto, anzi che è in possesso di lei per inmemorabile consuetudine di molti secoli, non che anni, non pecca. La ragione è perchè: Qui non facit contra aliquam legem, non peccat: *meno si dee dire, che peccchi, qui observat legem, etc.*

## RISPOSTA.

Ora finalmente dopo molto girare l'autore è tornato a casa e ci ha scoperto interamente la sua intenzione. Ma perchè non sa parlare senza mescolare degli errori di ogni sorta nel suo ragionamento dipinge in un modo il principe di Venezia, come se fosse un monarca assoluto, dice che è signor naturale del suo Stato. Se così è, la repubblica di Venezia ha perduto la libertà, nè si può più chiamare veramente repubblica, poichè ha signore e signore naturale. Signore è quello, che può fare del suo quello che vuole, potendolo donare, vendere, impegnare, cambiare. E quello è signor naturale, che ha il dominio per eredità, per successione di sangue, per nascimento, non per elezione o donazione. Se conviene al doge di Venezia esser naturale signore dello Stato di Venezia, ne rimette al giudizio di ognuno che sa le cose di quella repubblica. Dicendo di più questo autore, che il principe di Venezia non conosce superiore *In temporalibus*, eccetto Dio. E che è questo altro, che farlo signore assoluto, come sono i re nei quali la repubblica ha trasferito tutta la sua potestà? Ma se la repubblica è vera repubblica, e libera, come ella pretende, non ha trasferito tutta la potestà al principe, ma gli ha comunicata quella parte che gli è sembrata e può accrescerla e sminuirlo e levarla del tutto ed anco punire il principe quando si voglia far padrone con pena di morte, come già fece nella persona di Marino Faliero, e per conseguenza il doge deve riconoscere per superiore *In temporalibus*, non solo Dio, ma anco la sua repubblica, o vogliamo dire il gran consiglio. Ma lasciamo questi errori, che se non premono a' Veneziani, molto meno devono premere agli stranieri. Veniamo al punto della controversia. Afferma quest'autore, che il doge di Venezia non ha peccato in fare leggi e giudizi eziandio alla Chiesa e carcerare Eccle-

siastici, delle quali cose è stato ripreso dal sommo Pontefice, e dipoi per non aver obbedito, è stato scomunicato. E che non abbia peccato, lo prova con tre ragioni. Prima, perchè ha potestà da Dio immediatamente sopra delle persone e robe Ecclesiastiche; seconda, perchè non si è spogliato di questa potestà, nè per privilegi concessi, nè per canoni ricevuti; terza, perchè è in possesso di tempo inmemorabile. Esaminiamo queste ragioni. La prima è falsa non solo per quello che si è detto nella refutazione della prima proposizione, ma anco per quello che esso autore dice in questo luogo, e per evidente esperienza; perciocchè in questo luogo dice l'autore, che il doge può punire gli Ecclesiastici ne' casi gravi ed atroci; il che è segno che non ha da Dio immediatamente la potestà, ma da qualcheduno che gliel'ha concessa limitatamente: perchè se *De jure divino* immediatamente il doge avesse potestà sopra gli Ecclesiastici l'avrebbe in tutti i casi gravi e leggieri, atroci e non atroci. E similmente dice, che il doge può disporre de' beni non ancora passati agli Ecclesiastici: che significa questa limitazione? se non che ha potestà assoluta sopra de' beni Ecclesiastici, e così non l'ha da Dio immediatamente: perchè se così fosse nessuno gliel'avrebbe potuto limitare, come al Papa nessuno può limitare la potestà, perchè l'ha da Dio immediatamente. E poi domando se la repubblica può sminuire e crescere l'autorità al doge, se lo può deporre di magistrato, quando non si porti secondo le leggi di Venezia? certo è che può, che altrimenti non sarebbe libera, dunque il doge non ha la potestà da Dio immediatamente, ma dalla sua repubblica, e così la potestà del doge è potestà umana, limitata, soggetta a potestà maggiore, pur umana. La seconda ragione è similmente falsa, perchè se il doge o principe non si è spogliato della potestà sua per privilegi concessi da lui alle persone Ecclesiastiche; questo è vero, perchè non si può spogliare chi non è vestito; ed il principe di Venezia non fu mai vestito di tal potestà, essendo che la repubblica Veneta nacque, quando già gli Ecclesiastici erano essenti dalla potestà laica, sebbene si può anco dire, che quando un laico diventa Ecclesiastico, allora il principe viene ad esser spogliato della potestà che aveva sopra di quella persona per privilegio divino dato agli Ecclesiastici ed anco per molti canoni talmente

ricevuti in tutta la cristianità, che non può nessun principe, nè anco tutti i principi insieme derogarli, come abbiamo dimostrato poco avanti con l'autorità del Soto, e di Covarruvia, che l'avversario aveva allegati per sè. E quando non ci fosse altro dovrebbe bastare quel canone famosissimo: *Si quis sudente 17. q. 4.* dove si scomunicano tutti quelli che mettono le mani violentemente sopra i Chierici o Monaci e l'assoluzione è riservata alla Sede Apostolica, nè qui si eccettuano i principi o altri signori secolari. E questo canone non solo non è stato mai rievocato, ma volendo Martino V. nel concilio Costanzese moderare la gravità delle scomuniche ed ordinando che fosse lecito conversare co' scomunicati, eccettuò tuttavia quelli che sono stati dichiarati nominatamente scomunicati, e quelli che notoriamente mettono le mani violentemente sopra le persone Ecclesiastiche: perchè questi tali senza altra dichiarazione vollero che si dovessero vietare, e che quanto a questi, non valesse la suddetta moderazione. La terza ragione del possesso inmemorabile, si refuta con le stesse parole de' Veneziani, perchè non per altro l'anno 1603. rinnovarono una legge o come loro dicono, parte, fatta già nell'anno 1536. che non si possa donare alle Chiese beni stabili, se non perchè non era mai stata osservata fino a quel giorno, come essi stessi dicono. E poi contro la verità, contro la carità, contro la giustizia che possesso o che consuetudine può valere? sicchè è falsità troppo enorme che il doge di Venezia non abbia peccato in far quelle leggi ed in carcerare le persone Ecclesiastiche. Ma chi vede oggi o sente i gravissimi ed orrendi eccessi che si fanno da quel doge in carcerare sacerdoti e religiosi, in violentare gli Ecclesiastici a non osservare l'interdetto Apostolico, a riempire i monasteri di soldati e finalmente a fare una pubblica persecuzione alle chiese ed alle religioni, come già fece Valente imperatore Ariano, e poi Unnerico re de' Vandali pure Ariano; come può dire che quel doge non peccchi, se non sia del tutto acciecato dalla passione, e dato come dice l'Apostolo, *In reprobum sensum?* Lascio le parole seguenti dell'autore, dove dice, che non pecca chi non fa contra la legge, nè chi osserva la legge, nè chi seguita la dottrina di s. Paolo, che sono cose troppo note e più degne di semplice fanciullo, che di grave Teologo. Ma quell'ultima censura che

fa l'autore, quando dice, che quelli che tengono l'esenzione Ecclesiastica esser *De jure divino*, gli sembrano ora poco fondati, ora poco avveduti, ora troppo arrischiati ed ora troppo adulatori: non è censura fatta contra gli uomini ma bestemmia proferita contro lo Spirito santo: perchè essendo quella sentenza espressa de' concilii generali Lateranesi e Tridentino, e dicendo con verità i sacri concilii, massime generali di esser congregati in Spirito santo. E potendo dire col primo concilio Gerosolimitano: *Visus est Spiritui sancto et nobis, ne seguita*, che lo Spirito santo sia ora poco fondato, ora poco avveduto, ora troppo arrischiato ed ora troppo adulatore, se l'avversario nella sua censura non mentisce.

## SETTIMA PROPOSIZIONE DELL'AUTORE

*Mentre che la serenissima signoria non è colpevole, nè fa peccato alcuno in fare quello, che si è detto nella proposizione precedente, se è dal sommo Pontefice Paolo V. nel breve delle censure da lui pubblicate, scomunicata, se i luoghi sacri sono interdetti ec. è nulla la sua sentenza, non solo De jure positivo per non essersi osservato l'ordine prescritto dal canone De sententia excommunicationis in 6. come si legge nel manifesto: ma ancora De jure divino, perciocchè l'autorità di scomunicare è condizionata, si peccaverit in te frater tuus. Si che dove non è peccato, non ha luogo la scomunica e la sentenza fulminata contro di chi non ha peccato, è nulla Ex defectu materiae. Nè sia alcuno tanto grosso d'intelletto che pensi che sebbene la signoria serenissima, come si è provato, non ha peccato, nè pecca ritenendo Quod sum est, peccchi nulla di meno non volendo obbedire al Pontefice, ed esser persistente nella sua opinione; perchè la costanza in una buona opinione, non è ostinazione, e chi non ha peccato, non deve dirsi disubbidiente o ostinato: poichè chi osserva la legge fa operazione santissima e meritoria, e chi non obbedisce in quelle cose, che non possono essersi comandate, non commette peccato alcuno.*

## RISPOSTA.

Due cose afferma l'avversario in questa proposizione, prima che la scomunica di sentenza ed interdetto fulminata da nostro signore Papa Paolo V. è nulla *De jure posi-*

tivo : seconda, che è nulla *De jure divino* : nell'una e nell'altra cosa erra manifestamente. Dice dunque in prima, che quella sentenza è nulla *De jure positivo*, perchè non si è osservato l'ordine prescritto dal canone *De sent. excomm.* in 6. questa prima è notoria falsità, perchè nel titolo *De sent. excomm.* in 6. vi sono tre canoni soli, che determinano l'ordine giudiziario, nel cap. 1. si comanda, che la sentenza si metta *In scriptis*, nel cap. *Solet*, si comanda, che non si scomunicchi nessuno dopo che abbia appellato. Nel cap. *Statuimus*, si comanda, che non si scomunicchi nessuno senza prima avvisarlo canonicamente, cioè con tre monizioni : e sebbene, non qualsivoglia mancamento faccia la sentenza nulla, nondimeno non abbiamo bisogno di questa scusa, perchè la sentenza del nostro signore è stata fatta *In scriptis*, e con le tre monizioni di otto giorni per primo termine, otto per il secondo ed otto per il terzo. Nè si è interposta appellazione, nè si poteva interporre, essendo il Papa giudice supremo. Sicchè si è osservato con ogni esattezza tutto l'ordine giudiziario, che comandano i canoni *De sent. excomm.* in 6. toccava all'avversario produrre il canone, e mostrare in che cosa non si è osservato : ma perchè non lo poteva fare, e gli bastava ingannare gli ignoranti, però se l'è passata con termini generali. Dice appresso, che la sentenza del nostro Signore è nulla *De jure divino, ex defectu materiz*, perchè la scomunica è pena che non si può dare senza colpa, e però non avendo la signoria di Venezia peccato, non poteva essere scomunicata. A questo già si è risposto e dimostrato, che la signoria ha peccato gravissimamente, prima in fare le leggi inique contra la Chiesa, ed in carcerar persone Ecclesiastiche, e di più in esser disubbediente al sommo Pontefice, non volendo emendare le cose mal fatte. E quando fosse dubbio, se la signoria ha peccato o no, certo è che ciò non tocca giudicarlo alla signoria, ma al Papa, che è giudice supremo in luogo di Cristo. E questo non lo può negare l'avversario, il quale ha detto nella quarta proposizione, che la potestà del Papa è *Super peccato*. Se adunque il Papa è giudice sopra il peccato, a lui tocca discernere se una cosa è peccato o non è peccato, come in figura di questo nel Testamento vecchio, al sacerdote toccava giudicare, se uno era lebbroso o no. E avendo già il sommo

Sacerdote giudicato che il doge di Venezia ha peccato gravemente ed è coperto d'una lebbra spirituale molto maligna e contagiosa, e però l'ha separato per mezzo della scomunica dal consorzio de' fedeli : come si può difendere o scusare ? Ed il dire, che la costanza in una buona opinione non è ostinazione, è vero sin che la 'quistione è dubitabile, ma quando è giudicata ed finita dal giudice, al quale ognuno è obbligato a credere, come è questa della quale parliamo, il parere di chi difende i Veneziani, non è più opinione, ma errore, e la costanza in esso è ostinazione.

## OTTAVA PROPOSIZIONE DELL'AUTORE.

*È vero che s. Gregorio Papa dice, che Sententia Pastoris justa, sive injusta timenda est. Ma non fa al caso questa sentenza, perciocchè è gran differenza fra la sentenza del giudice Ecclesiastico, che è ingiusta, e quella che è nulla, come dottissimamente affermano il Navarro De censuris Ecclesiaz cap. 2. ed il Solo 4. Sentent. dist. 22. e che l'ingiustizia si deve temere, ma che la nulla non si deve osservare. Per tanto essendo le censure pubblicate dal sommo Pontefice Paolo V. come s'è detto nulle, perchè sono come una scrittura formata nell'acqua e nell'aria, cioè senza sostegno e senza materia, son di parere che non le dobbiate osservare, e che non dobbiate innovare casa alcuna nella vostra Chiesa.*

## RISPOSTA.

Come l'avversario da falsi principii conchiude, che la sentenza del sommo Pontefice, per esser invalida e nulla, non si dee temere, e per conseguenza devono i Sacerdoti in Venezia e nel suo dominio celebrare i divini ufficii, come se non ci fosse interdetto : così noi avendo gettato per terra tutti i suoi falsi principii e vani fondamenti, e dimostrato la sentenza di nostro signore Papa Paolo V. esser valida ed giusta, e talmente soda ed ferma, come se fosse scritta in marmo o bronzo, possiamo sicuramente conchiudere, che deve esser temuta ed osservata, et che debbono i Sacerdoti in Venezia e nel suo dominio, osservare con ogni diligenza l'interdetto, se non vogliono offendere la divina maestà, et perdere la salute dell'anime loro e de' popoli. E questo sia

detto intorno alle otto proposizioni. Ma perchè l'avversario, nel fine del suo ragionamento, fra molte cose impertinenti mescola di molti errori, andremo con molta brevità scoprendoli ad uno ad uno.

Primo dice, che secondo la dottrina del Navarro la sentenza di scomunica quando è nulla si deve temere ed osservare sin che il popolo sia ben persuaso della nullità, e questo per non generare scandalo; ed aggiunge che il popolo di Venezia è persuaso appieno della nullità della scomunica papale per l'editto del doge. Questo non è altro che dire che quando il giudice afferma la sua sentenza esser giusta e valida ; ed il reo afferma essere ingiusta e nulla, allora si ha da credere al reo et non al giudice. Dottrina per certo degnissima di si gran Teologo : e qual sentenza sarà mai giusta e valida, se si ha da credere al reo ? Secondo dice, che non può scusare certi religiosi che anno eletto piuttosto partirsi da Venezia, che celebrare, i divini ufficii, nel che hanno scandalizzato molti. Non hanno bisogno quei religiosi di essere scusati, e se alcuni si sono scandalizzati dell'obbedienza loro verso il sommo Pontefice, bisogna dire quello che disse il Salvatore dei Farisei : *Sinite illos, ceci sunt, et duces cecorum.* Matth. xv. Terzo dice, che il difendere la libertà del suo principe naturale è *De jure divino* : ma le sentenze Ecclesiastiche sono *De jure humano*, il quale deve cedere a quello. Grande studio ha fatto questo dottore nel *Jus divino*, che ad ogni parola gli vien in bocca. E di qui nasce che argomenta così divinamente : Difendere la libertà del principe è *De jure divino*, le sentenze Ecclesiastiche sono *De jure humano* : il *Jus umano* cede al *Jus divino* : dunque devono i Sacerdoti dispreziar le scomuniche e l'interdetto del Papa, per difendere la libertà del doge di Venezia. Ma noi rispondiamo, che se è *De jure divino* difendere la libertà del principe della terra, molto più è *De jure divino*, difendere la libertà della Chiesa, che è sposa del principe del cielo : e di più diciamo che la libertà, che oggi pretende il doge di Venezia, è libertà di carcerare quelli che non gli sono sudditi, e di fare leggi contra la giustizia e la pietà, e però è *De jure divino* non difendere, ma impugnarla colta libertà, ed aggiungiamo, che le sentenze Ecclesiastiche quanto alla potestà sono *De jure divino*, fondate nell'evangelo Matth. xviii.

Quarto dice, che alcuni s'ingannano con pensare, che la controversia presente sia *De fide*, essendo solamente *De moribus* : e se alcuna cosa sia espressa nella Scrittura che faccia il negozio *De fide*, è l'opinione della serenissima signoria, la quale espressamente è insegnata da san Paolo. Rispondo, che la controversia principale non è *De fide* : ma nondimeno quelli che hanno preso a difendere la signoria di Venezia, hanno mescolato ne' loro trattati degli errori in materia *De fide*. E l'avversario che con la sua solita prudenza dice, che l'opinione della signoria è espressamente insegnata da san Paolo ; non si accorge che quelle cose che sono insegnate da san Paolo espressamente, non si possono chiamare opinioni, perchè ne seguirebbe se potesse dubitare della dottrina di san Paolo, essendo che l'opinione è incerta e dubbia. La verità è, che l'opinione della signoria non si trova in san Paolo in modo alcuno, ma sebbene si trova in san Paolo nell'epistola agli Ebrei al xiii. cap. *Obedite præpositis vestris, et subjacete eis : ipsi enim perurgiant, tanquam rationem pro animabus vestris reddaturi.* E contro questa dottrina, che non è opinione, ma certissima fede cattolica, sanno oggi i signori di Venezia, ingannati da voi altri non dottori, ma seduttori.

Quinto dice : Che non devono i Sacerdoti separarsi dal capo loro, che è il principe. Che altro direbbe un Eretico protestante in Inghilterra ? chi ha mai inteso, che il principe secolare sia capo dei Sacerdoti e per conseguenza capo della Chiesa, se non dopo che il re d'Inghilterra Enrico VIII. si ribellò dal Papa, e fecesi chiamare capo della Chiesa Anglicana ? et poi dice costui, che non si tratta *De fide*, ma *De moribus*.

Sesto : Loda gli Ecclesiastici di Venezia, che siano prontissimi a metter la vita pel suo principe. Nuova sorte di sancti è questa, che vogliono mettere la vita pel principe, che li costringe a far sacrilegi e disubbidire al vicario di Cristo : fin ora si è letto nell'ufficio divino in lode de' sancti : *Isti sunt triumphatores, qui contententes jussa principum meruerunt præmia eterna.* Da qui avanti bisognerà dire : *Isti sunt triumphatores, qui contempterunt Deum, ut servarent jussa principum* : se si ha da credere a questi nuovi dottori.

Settimo dice : Che i signori Veneziani hanno messo pena della vita a' religiosi, se

non tengono aperte le Chiese e non celebrano i divini uffici acciòchè per vano timore non sè intramettersero in quella città, che fu sempre cattolica, ed ora più che mai professa di conservarsi tale. A questo non voglio rispondere io, ma lascerò che loro risponda lo Spirito santo per bocca di Samuele I. Reg. xv. *Namquid vult Dominus holocausta et victimas, et non potius ut obediantur voci Domini? melior est enim obedientia, quam victimas, et auscultare magis, quam offerre adipem arietum; quoniam quasi peccatum ariolandi est repugnare, et quasi scelus idololatrias nolite acquiescere.* Ed acciòchè non dica, che qui si parla dell'obbedire a Dio, senti quello che dice il Signorin in s. Luca al x. *Qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit.* Si che sia pur certa la repubblica di Venezia, che quei divini uffici, et sacrificii non piacciono a Cristo che si fanno contro l'obbedienza del vicario di Cristo: e non placano, ma accendono l'ira di Dio contra di quelli che li offeriscono, et di quelli che costringono ad offerirli.

Ottavo ricorda, che si legga la dottrina del fondatissimo dottor Navarro nel cap. *Novit, de iudiciis notab.* 3. e nel manuale c. 27. *De censuris* dicendo che in tutto quello che si è detto di sopra è in suo favore, et finalmente esorta che non percolate, ognuno si ritiri a quel sicurissimo porto di quella notabile dottrina, che tutti gli Ecclesiastici se godono alcuna esenzione, non la godono *De iure divino*, ma *Ex privilegio principum*, i quali principi possono ritrattare, sminuire, dilatare detti privilegi come loro piace. Rispondo, che il Navarro ingiustamente da costui è infamato, come fautore di tanti errori che sin qui ha insegnato. E perchè i libri sono stampati e si leggono da tutti, mi rimetto al giudizio de' lettori. Ma che i principi secolari possano ritrattare o sminuire i privilegi di esenzione che hanno gli Ecclesiastici, è dottrina tanto falsa et tanto nuova che come si è detto di sopra, è riprovata in specie dall'istesso Covarruvia, che è uno degli autori che meno favoriscono la esenzione Ecclesiastica.

Ora avendo soddisfatto, come io penso, a tutte le obbiezioni di questo dottore: resta solo, che avisi ed esorti e preghi, come fo con tutto il cuore, quella nobilissima repubblica ed il suo serenissimo principe, che consideri bene di che dottori si fida. E per non andar lontano, questo dottore, al quale

ho preso a rispondere, dice, che il Navarro è tutto in suo favore: e pure il Navarro nella Somma al cap. 25. num. 16. dice, che è peccato a costringere gli Ecclesiastici o comandarli, a non osservare l'interdetto. E nel cap. *Novit, de iudiciis, notab.* 6. num. 30. dice, che i Chierici e Monaci sono esenti dalla potestà de' principi secolari, *Iure divino* quanto alle cause criminali e spirituali, ed altre annesse al chiericato ed aggiugne questa esser sentenza comune de' Teologi e canonisti. Dunque secondo il Navarro pecca contra il *Ius* divino quel principe che mette in prigione i chierici o monaci, o presume giudicarli in causa criminale: e similmente pecca contra il *Ius* divino, quando comanda a' Chierici o a' Monaci, che celebrino le messe, o i divini uffici, perchè queste sono cose spirituali. E finalmente peccerebbe contra il *Ius* divino se tentasse di torre o sminuire questa esenzione che hanno i Chierici e Monaci da Dio. Ecco dunque quanto falsamente vi ha insegnato questo dottore e come vi ha ingannato sotto in nome del Navarro. E il simile fanno tutti gli altri, de' quali sinora sono usciti libretti in simile materia, che tutti sono pieni di novità e bugie. Esorto e prego appresso a pensare che nessuno vuol più amore a figliuoli che il padre e la madre: che però disse s. Paolo, ancorchè abbiate molti pedagoghi, ma non avete molti padri. La madre vostra è la santa Chiesa Romana; il padre vostro è il sommo Pontefice, che in luogo di Cristo vi nutrisce ed alleva fin che siate grandi e capaci dell'eredità del Paradiso. Però dovete pre-suppore, che molto più bene vi vogliono questa madre e questo padre, che costesti pedagoghi che vogliono insegnarvi le regole al rovescio. Finalmente esorto e prego a considerare i giudizi divini, i quali molte volte si fanno sentire ancora in questa vita. Si legge nella vita di santo Stanislao Vescovo e Martire, che Papa Gregorio VII. pe' peccati del re Boleslao mise l'interdetto in tutta la Polonia, scomunicò il re e gli tolse il titolo regio. E perchè il suddetto re stette indurito ed impenitente, Iddio lo castigò, con fare che fosse dispregiato da' suoi ed abborrito da' forestieri. E perchè non per questo si convertì, aggiunse Iddio il secondo flagello con fare che gli si ribellasse parte del regno, e nel resto nascessero dissensioni e sedizioni grandi. E perchè nè anco questo bastò, aggiunse il terzo flagello, con fare che

come fuora di sè andasse fuggendo ed errando per le selve co'suoi cani appresso ed un giorno cadesse repentinamente morto e fosse da' propri cani divorato. Ecco l'orrendo fine di chi dispregiava la scomunica e l'interdetto del vicario di Cristo, e non dimeno costui non fu mai arditto di comandare che l'interdetto non si osservasse. Il medesimo fine fece Lodovico Bavaro imperatore, il quale dispregiando le censure di Papa Giovanni XXII. e poi di Papa Benedetto XII. un giorno alla sprovvisa cadutogli il proprio cavallo sopra, repentinamente si morì, senza aver tempo di essere assoluto da' peccati, e dalle censure, come scrive Giovanni Villano nel lib. XII. cap. 105. Il medesimo Dio è ora quel che

era allora, e tiene la medesima onnipotenza che allora teneva, si che se così aspramente puni coloro che non isforzavano a dispregiare le censure Ecclesiastiche, ma solo essi le dispregiavano; che gran cosa sarebbe, che in questo tempo punisse coloro che non solo essi dispregiano le censure: ma con minacce di morte sforzano gli altri a dispregiarle? Dunque obbediamo allo Spirito santo, che nel Salmo ci esorta: *Hodie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra*, ed altrove: *Nolite tangere Christos meos*, ed altrove: *Et nunc reges intelligite, erudimini qui iudicatis terram. Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur Dominus et pereatis de via justa.*